Art. 14

La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

- 1. Alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento si applicano le leggi vigenti in materia tenendo conto che:
- a. le liquidazione delle spese correnti non necessitano di determinazione né di alcun provvedimento specifico formale, qualora costituisca la manifestazione di semplice ricognizione e accertamento della conformità della spesa alle condizioni di fornitura e di prezzo. In tale caso il provvedimento di liquidazione potrà assumere la forma di un foglio aggiunto alla fattura da liquidare oppure di un timbro apposto sulla stessa fattura, sottoscritto dal Responsabile di Posizione Organizzativa;
- b. per le liquidazioni delle spese in conto capitale, il Responsabile di Posizione Organizzativa procederà autonomamente con determinazione di liquidazione.
- 2. L'atto va trasmesso all'area economico-finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento
- 3. Qualora l'atto di liquidazione non possa essere eseguito, è restituito al responsabile di Posizione Organizzativa competente con adeguata motivazione.
- 4. Il responsabile di Posizione Organizzativa può assegnare ad altro dipendente addetto alla propria area l'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle spese.